

# Regolamento del Marchio collettivo "cunitaly"



## Articolo I

### Scopi - Destinatari

1.1. - Il Marchio collettivo "**CUNITALY**" (d'ora in avanti: MARCHIO) garantisce il coniglio NATO, ALLEVATO, MACELLATO E SEZIONATO IN ITALIA, realizzati secondo le specifiche contenute nel Disciplinare tecnico ed in osservanza delle norme del presente regolamento.

1.2. - L'utilizzazione del marchio è concessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli imprenditori della filiera cunicola che aderiscono al Consorzio nazionale per la tutela e la valorizzazione del coniglio italiano di seguito denominato consorzio.

## Articolo II

### Tutela e promozione del Marchio

2.1. - Tutte le attività dirette alla tutela ed alla promozione del MARCHIO sono demandate, in via esclusiva, al Consiglio di Amministrazione, di seguito chiamato CdA, del Consorzio.

## Articolo III

### Prodotti Garantiti

3.1. - Il MARCHIO è di proprietà del Consorzio.

3.2. - IL MARCHIO garantisce il seguente prodotto:

CONIGLIO NATO, ALLEVATO, MACELLATO, SEZIONATO IN ITALIA

3.3. - Per questo prodotto garantito, è stato adottato dal Consorzio un Disciplinare Tecnico contenente le indicazioni di origine, la garanzia di tracciabilità lungo le fasi della filiera fino alla distribuzione.

## **Articolo IV**

### **Ammissione all'uso del Marchio**

4.1. - Gli allevatori, macellatori e sezionatori che aspirino all'utilizzazione del MARCHIO devono presentare al CdA, tramite il modulo all'uopo da questo approntato, domanda di adesione al Consorzio con esplicito impegno al rispetto dello Statuto, del Disciplinare tecnico e del presente Regolamento.

4.2. - Inoltre, gli aderenti si impegnano a:

- a) adottare procedure di autocontrollo
- b) dare disponibilità alle verifiche di conformità attuate dal Consorzio e da un Organismo terzo indipendente incaricato.

4.3. - L'istruzione della domanda di ammissione al Consorzio e il relativo uso del MARCHIO viene svolta dal CdA. Le spese dell'istruzione vengono sostenute dal CdA, indipendentemente dall'accoglimento della domanda.

4.4. - Laddove il CdA, sulla scorta dei documenti prodotti e dei risultati dell'istruttoria della domanda, accerti che l'aspirante è in possesso dei requisiti necessari all'adesione al Consorzio previsti nello statuto e nel Disciplinare Tecnico del prodotto garantito, gli riconosce la partecipazione e rilascia la concessione D'USO del Marchio.

4.5 - L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

4.6. - Con la concessione D'USO l'imprenditore (d'ora in avanti: Utilizzatore) acquista il diritto a distinguere i propri prodotti con il MARCHIO, anche in rappresentanza dei propri allevatori conferenti.

4.7. - Il CdA cura la redazione e l'aggiornamento dell'Albo degli allevatori, macellatori, sezionatori e professionisti soci onorari, cui sia stata attribuita la concessione D'USO del Marchio nonché dell'Albo di coloro che abbiano presentato domanda ai sensi del punto 4.1. (4 albi)

4.8. - La consultazione degli Albi è consentita a chiunque.

## **Articolo V**

### **Attività di Verifica**

5.1. Il CdA svolge l'attività di verifica presso i vari Utilizzatori, sulla conformità del prodotto al Disciplinare Tecnico adottato dal Consorzio, quindi sull'esistenza dei requisiti giustificativi dell'avvenuta adesione e relativo rilascio della concessione D'USO del Marchio.

5.2. - L'attività di verifica, disposta dal CdA secondo le modalità previste da un piano di controllo relativo al prodotto, viene svolta anche con l'ausilio di un Organismo terzo indipendente.

5.3. - Le spese necessarie allo svolgimento della verifica vengono sostenute dal Consorzio.

Aggiornato al 22/3/07

## **Articolo VI**

### **Procedure di Verifica**

6.1. - Le verifiche sono interne ed esterne da Organismo terzo indipendente.

6.2. - La verifica interna è condotta dal Consorzio tramite i suoi incaricati presso le aziende di aderenti scelti a campione con metodo definito secondo piano controlli riportato nel Disciplinare Tecnico per verificare il rispetto delle condizioni previste per la conformità del prodotto

6.3. - La verifica esterna condotta da un Organismo terzo indipendente accreditato secondo le norme UNI EN 45011, incaricato dal Consorzio, sempre presso gli aderenti, ha la finalità di controllare la conformità del prodotto al Disciplinare Tecnico adottato e di rilasciarne un riconoscimento ufficiale attraverso una certificazione

6.4. - In entrambi i casi la verifica si articola in tre fasi:

- a) contatti preliminari tra gli addetti alla verifica e il verificando, per la comunicazione del tipo di verifiche disposte e per concordare i tempi della loro esecuzione;
- b) esecuzione delle verifiche su aspetti tecnici, documentali, corretto utilizzo del Marchio;
- c) discussione finale, in cui gli addetti informano il verificato sugli esiti della verifica ed i verificati possono fare dichiarazioni ed osservazioni.

6.3. - Gli esiti delle verifiche sono formalizzati in un rapporto di verifica a disposizione del Consorzio.

6.4. - Il CdA provvede a comunicare al verificato gli esiti della verifica, le eventuali correttive ed i provvedimenti consequenziali.

6.5. - In caso di esito negativo, il rapporto di verifica può contenere oltre alle eventuali non conformità, proposte di azioni correttive dell'interessato, nonché la possibilità di eseguire ulteriori verifiche entro un tempo definito.

6.6. - Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive, il rifiuto o il mancato assoggettamento a ulteriori ispezioni entro il tempo indicato comporta la revoca dell'uso del marchio.

## **Articolo VII**

### **Revoca dell'uso del Marchio**

7.1. - Nel caso in cui la verifica, effettuata ai sensi dell'articolo precedente, ponga in evidenza l'assenza dei requisiti giustificativi della adesione e relativa concessione D'USO del Marchio, quest'ultimo viene revocato dal CdA con provvedimento comunicato al verificato.

7.2. - L'imprenditore fatto oggetto del provvedimento di revoca viene cancellato dall'Albo degli aderenti al Consorzio cui sia stata attribuita la concessione D'USO del Marchio

7.3. - All'imprenditore fatto oggetto del provvedimento di revoca è interdetto l'uso del MARCHIO con efficacia immediata.

7.4. - Trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'imprenditore potrà chiedere, nelle forme di cui al punto 4.1., di essere riammesso al Consorzio e relativo uso del MARCHIO. Il CdA procede, entro venti giorni, secondo quanto disposto nei punti 4.3. e 4.4.

7.5. - Qualora, dopo la riammissione al Consorzio e relativo uso del MARCHIO, venga accertata l'assenza dei requisiti che giustificano la concessione D'USO, quest'ultima viene revocata e la domanda prevista al punto 7.4. non potrà essere riproposta prima che siano decorsi tre anni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

7.6. - In caso di recidiva o in casi di situazioni molto gravi e lesive del consorzio il CdA può addivenire alla radiazione dall'albo dei soci.

### **Art. VIII**

#### **Diritti ed obblighi degli Imprenditori ammessi all'uso del Marchio**

8.1. - Gli aderenti al Consorzio nonché Utilizzatori sono tenuti al costante rispetto delle condizioni che hanno giustificato il rilascio della concessione D'USO del Marchio.

8.2. - In particolare essi devono:

- osservare fedelmente quanto prescritto nel Disciplinare Tecnico
- assoggettarsi alle verifiche sia interne sia dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo disponibilità e assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico
- attuare le azioni correttive delle non conformità prescritte durante le verifiche interne e dell'Organismo di controllo
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio
- utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l'uso del marchio
- utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone la forma, i colori e le proporzioni, che lo rendono immediatamente distinguibile,
- utilizzare i segni le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulle confezioni o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio
- utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni del prodotto assoggettato a controllo, su carta intestata, materiale promozionale e pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tale prodotto
- non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o comunque, ledere la reputazione del marchio
- non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso o in caso rinuncia
- non immettere in commercio prodotti non conformi alle suddette modalità d'uso e qualora questi fossero già stati immessi, ritirarli immediatamente a spese proprie dal mercato.

8.3. - Ogni mutamento delle condizioni produttive, a qualsiasi causa dovuto, deve essere tempestivamente comunicato alla CdA. Quest'ultimo, ove lo reputi opportuno, può sospendere, con efficacia immediata, l'imprenditore dall'utilizzazione del Marchio e disporre una verifica. Il provvedimento di sospensione viene annotato a margine dell'Albo previsto dall'articolo 4.7.

## **Articolo IX**

### **Sanzioni**

9.1. - Il CdA irroga agli Utilizzatori, in caso di inadempimento al presente regolamento ed in ogni caso in cui ravvisi una condotta non informata ai principi di lealtà e probità, le seguenti sanzioni così come descritte nello statuto del Consorzio all'art. 8 ultimo comma:

- a) richiamo: a fronte di non conformità lievi che non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto (origine)
- b) riprovazione scritta: a fronte di non conformità gravi, comporta la sospensione della concessione d'uso del marchio per un periodo non superiore ad un anno annotata a margine dell'Albo di cui al punto 4.7.
- c) radiazione dall'Albo dei soci: in caso di recidiva a non conformità gravi, con revoca definitiva della concessione d'uso del marchio. Il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

9.2. - Si considerano gravi le "non conformità" (leggisi ESSENZIALI/IMPORTANTI) quando:

- a) si constata un uso improprio del marchio
- b) il socio aderente abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo
- c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo dall'Autorità giudiziaria ovvero in caso di mancato rispetto da parte del socio aderente della normativa vigente relativa ai prodotti agricoli e alimentari
- d) non sia stata gestita una non conformità nei tempi indicati.

9.3. - Il CdA può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione dell'Organismo di controllo o del Consorzio che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste

9.4. - La revoca dell'uso del marchio è disposta nei seguenti casi:

- a) frequenti e reiterate non conformità gravi
- b) mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del marchio riscontrato all'esito della verifica eseguito dal Consorzio o dall'Organismo di controllo al termine del periodo di sospensione
- c) fallimento o cessazione dell'attività di impresa
- d) utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti
- e) contravvenzione alla prescrizione del precedente art VIII

9.5. - Avverso le sanzioni l'imprenditore può proporre motivato reclamo allo stesso CdA, entro quindici giorni dalla comunicazione. Il CdA decide entro trenta giorni; in assenza di provvedimenti la decisione deve intendersi confermata in ogni sua parte, diversamente l'imprenditore può attenersi a quanto previsto all'articolo 12 dello statuto consortile.

9.6. - Il reclamo non sospende l'efficacia della sanzione.

Aggiornato al 22/3/07

9.7. - L'irrogazione delle sanzioni non preclude l'azione dei singoli Utilizzatori, contro l'utilizzatore inadempiente, per la tutela dei loro diritti.

9.8. - Il socio aderente al Consorzio e utilizzatore del marchio può rinunciare all'uso del marchio stesso,

9.9. - La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Consorzio con lettera raccomandata.

## **Articolo X**

### **Pubblicità e Riservatezza**

10.1 - Tutti i provvedimenti del CdA sono pubblici e, pertanto, accessibili a chiunque, ivi comprese le amministrazioni pubbliche e le associazioni di consumatori.

10.2. - Il CdA, al fine di tutelare gli aderenti al Consorzio, mantiene riservata le informazioni raccolte in occasioni dell'istruzione delle istanze di cui al punto 4.1 e delle verifiche; la medesima riservatezza viene osservata per ogni altra informazione - riguardante singoli imprenditori, i loro processi produttivi, la loro organizzazione aziendale, le capacità produttive - di cui il CdA sia venuto, per qualsiasi causa, a conoscenza.

## **Articolo XI**

### **Modifiche al regolamento**

11.1. - Il presente regolamento è modificabile con delibera del CdA adottata a maggioranza di 4/5 dei suoi membri.

11.2. - La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del CdA o da almeno 1/3 degli aderenti al Consorzio al momento della presentazione.

11.3. - Il CdA delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione.